

Avvocatura dello Stato
Trieste

Trieste, 11 ottobre 2006

Oggetto: AVV. CAPALDO - Richiesta di parere in ordine alla responsabilità civile della scuola nella pausa mensa.

In relazione alla richiesta di parere formulata nella nota che si riscontra, viste anche le diverse istanze avanzate per le vie brevi da parte di altri istituti scolastici della regione, questa Avvocatura ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come più volte evidenziato, non esistono formule sacramentali idonee ad escludere, in assoluto e in astratto, la responsabilità civile e penale degli operatori, men che meno quella dell'istituzione scolastica intesa come apparato, che, in una materia così delicata, potrebbe essere tenuta a risarcire il danno anche nelle ipotesi in cui non fosse nitidamente individuabile una responsabilità personale specificamente individuata.

Il contenuto del dovere di sorveglianza deve essere adeguato alle condizioni psico - fisiche e al grado di maturazione del minore affidato alla scuola e ciò con una valutazione da effettuarsi in concreto, tenendo conto dei fattori anagrafici e ambientali.

L'obbligazione a carico dell'amministrazione scolastica è comunque un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto, come insegna la Corte di Cassazione, alla scuola si richiede di dimostrare di non aver potuto impedire il danno e di aver posto in essere, in via preventiva, misure organizzative idonee a contenere nel massimo grado le situazioni di pericolo prevedibili, che non siano cioè riconducibili a eventi del tutto eccezionali. La valutazione della prevedibilità dell'evento dannoso dovrà essere effettuata con riferimento alla sua ripetitività e ricorrenza statistica, non astrattamente intesa, ma correlata al particolare ambiente di cui si tratta, sulla base della ragionevole prospettazione, secondo cui, certi eventi, già verificatisi in date condizioni, possono, al riprodursi di queste, ripetersi (si pensi a una scuola ubicata nelle vicinanze di un'arteria stradale con alto tasso di sinistri).

La predisposizione e la messa in atto delle idonee misure organizzative rientra nell'autonoma sfera di competenza decisionale dell'istituzione scolastica, la quale, inoltre, potrà assumere tutte le opportune iniziative al riguardo, anche sensibilizzando le autorità amministrative locali (in primo luogo i Comuni).

Quanto alla questione del rientro da scuola a casa e della conseguente responsabilità per eventuali infortuni occorsi al termine delle lezioni, si deve quindi ribadire l'inesistenza di soluzioni pre - confezionate, fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza cessa esclusivamente con il suo trasferimento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo. Con ciò non si intende affatto significare che il docente debba prolungare indefinitamente il proprio orario di lavoro, In quanto l'obbligo incombe anzitutto sulla scuola quale apparato e sulle soluzioni che il dirigente scolastico avrà individuato, anche mediante il sempre auspicabile confronto con i diversi organi collegiali e le famiglie degli allievi.

Nel ribadire che l'incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile, si osserva

che elementi persuasivi a favore della scuola e dei suoi operatori in un eventuale giudizio potranno essere rappresentati da una serie di interventi, che a mero titolo esemplificativo, e senza alcuna pretesa di completezza, si vengono di seguito a indicare:

1. L'attivazione di corsi di formazione di educazione stradale.
2. La richiesta alle autorità municipali di assicurare la presenza di vigili urbani durante l'orario di ingresso e di uscita dall'istituto.
3. La richiesta di attivazione di servizi scuolabus.
4. L'acquisizione di una domanda di autorizzazione all'uscita del minore senza accompagnatori, sottoscritta dagli esercenti la potestà genitoriale, con la quale i medesimi:

- a. dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;
- b. dichiarano di essere consapevoli che, al di fuori dell'orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;
- c. dichiarano di essere impossibilitati di garantire all'uscita da scuola la presenza di un genitore;
- d. descrivono il tragitto casa-scuola e dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente senza accompagnatori;
- e. si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni;
- f. assicurano che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
- g. rappresentano che il minore è in possesso di un telefono cellulare e si impegnano a monitorare telefonicamente il rientro a casa del medesimo;
- h. si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi.

Tale richiesta e contestuale nota d'impegno, che potrà essere predisposta direttamente dall'istituto scolastico, dovrà essere acquisita agli atti ed essere oggetto di valutazione (prioritariamente dal corpo docente e in seconda battuta anche dal personale A.T.A) circa l'assenza di elementi ostativi al suo accoglimento. Come già evidenziato, la discrezionale valutazione della scuola sarà effettuata con riferimento ai fattori individuali e a quelli ambientali. Sotto il primo profilo dovrà aversi riguardo all'autonomia personale (capacità di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali norme della circolazione stradale) nonché alle note caratteriali (eccessiva vivacità, aggressività, senso del pericolo, distrazione) di ogni singolo alunno. Quanto alla valutazione dei fattori ambientali, si dovrà tenere conto della collocazione della scuola in relazione alla viabilità e al traffico cittadino, al controllo del territorio da parte della forza pubblica e al luogo di residenza dell'allievo.

Il conseguente provvedimento autorizzativo, adottato dal dirigente scolastico, potrà essere revocato unilateralmente, con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

Una copia del presente parere viene inviata anche all'Ufficio Scolastico Regionale che potrà, se lo riterrà opportuno, diffonderlo agli altri istituti scolastici della regione.

L'AVVOCATO dello STATO INCARICATO
Lorenzo CAPALDO

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
Paolo SCOTTI